



**Azienda di Servizi alla Persona
GOLGI - REDAELLI**

Sede legale e amministrativa: Via B. D'Alviano n. 78, 20146 Milano
C.F. 80063990156 - P.I. 04737420150

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI FARMACI E
PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI PRESSO GROSSISTA PER UN
PERIODO DI 6 MESI, EVENTUALMENTE RIPETIBILE PER
ULTERIORI 6 MESI.
CIG: B0B1B339E3**

UOC Appalti e Acquisti (tel. 02/72518328)

Responsabile del Procedimento:
dott. Marcello ZACCARO (int. 200)

Pratica trattata da:
Claudio Carelli (int. 266)

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI DELL’ APPALTO	3
ART. 1 - OGGETTO DELL’ APPALTO	3
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA	3
ART. 3 – PREZZI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI.....	3
ART. 4 – SPESE	4
TITOLO II – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA.....	4
ART. 5 - REQUISITI GENERALI	4
ART. 6 - MODALITÀ DI ORDINAZIONE E CONSEGNA MERCE	5
ART. 7 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA	5
TITOLO III – OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE	5
ART. 8 - OBBLIGO DI CONSEGNA DELLA GARANZIA DEFINITIVA.....	5
ART. 9 – STIPULA DEL CONTRATTO – CASI D’URGENZA.....	6
ART. 10 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 11 - MODIFICAZIONI DELL’ ASSETTO SOCIETARIO.....	7
TITOLO IV – CONTROLLI – PENALITA’	7
ART. 12 – CONTROLLI	7
ART. 13 – PENALI.....	7
TITOLO V – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 14 - RECESSO	8
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 16 - CESSAZIONE DEL CONTRATTO.....	9
ART. 17 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI.....	9
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	9
ART. 18 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO.	9
ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
ART. 20 - FORO COMPETENTE.....	9
ART. 21 - NORME DI RINVIO	9

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di farmaci e presidi medico chirurgici occorrenti dell'Azienda di Servizi alla Persona Golgi-Redaelli (d'ora in avanti Azienda), per le seguenti sedi operative:

- Istituto "P. Redaelli" - Via Bartolomeo d'Alviano, 78 - Milano;
- Istituto "P. Redaelli" - Via Giacomo Leopardi, 3 - Vimodrone (MI);
- Istituto "C. Golgi" - Piazza Emanuele Samek Lodovici, 5 - Abbiategrasso (MI).

La fornitura riguarda tutti i farmaci, inclusi nel regime di rimborsabilità, nonché i farmaci generici, che possono essere richiesti a fronte, in particolare, di necessità originate da motivi diversi, fra i quali i seguenti:

- principio attivo di nuovo inserimento nel Prontuario farmaceutico dell'Azienda e non oggetto di aggiudicazione;
- rottura di stock;
- urgenza sopravvenuta per cure particolari;
- mancata fornitura da parte di altro fornitore.

Stante l'eterogeneità dell'approvvigionamento in questione, non è possibile predeterminare il fabbisogno di ciascuna tipologia di farmaco/presidio medico chirurgico che si renderà necessario fornire.

Pertanto, l'importo previsto a base di gara è da intendersi solo come indicativo, essendo relativo ai consumi storici delle diverse sedi di lavoro, potendo la Stazione Appaltante aumentarli, diminuirli o non consumarli in rapporto alle esigenze effettive dei propri ricoverati, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi o rimborsi.

L'appalto è regolato dalle norme e condizioni contemplate dal presente Capitolato speciale.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle previsioni in materia di quinto d'obbligo.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

Il contratto ha la durata di 6 (sei) mesi, a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione.

Qualora le verifiche periodiche sulla qualità della fornitura resa diano esito positivo, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla proroga del rapporto contrattuale – che il contraente si impegna ad accettare – alle medesime condizioni e prezzi di gara, fino a mesi 6 (sei) massimo.

Alla scadenza del contratto la ditta aggiudicataria – ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice – è tenuta alla prosecuzione del rapporto, alle medesime condizioni economiche ed operative, per il tempo necessario all'espletamento della nuova gara e all'affidamento a nuovo fornitore.

Qualora l'aggiudicatario non sia in grado di assicurare la fornitura nei termini previsti dall'offerta, si procede scorrendo la graduatoria di gara con gli altri concorrenti utilmente collocati che forniscono la fornitura alle condizioni economiche proposte in sede d'offerta, fatta salva la risoluzione, anche parziale, del contratto in danno dell'aggiudicatario e con eventuali oneri aggiuntivi posti a carico totale dello stesso.

ART. 3 – PREZZI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI

Prezzi

I ribassi determinati all'atto dell'aggiudicazione dovranno rimanere invariati per tutta la durata del contratto, fatte salve le previsioni seguenti, e sono comprensivi del servizio di trasporto e consegna nonché di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA che sarà addebitata in fattura a norma di legge

I ribassi per i farmaci dovranno essere applicati sul prezzo imposto per i farmaci in confezione ospedaliera e sul prezzo al pubblico per i farmaci in confezione al pubblico, al netto di IVA, in vigore al momento dell'ordinativo.

Il ribasso per i presidi medico chirurgici dovrà essere applicato al prezzo di listino in vigore al momento dell'ordinativo ma non concorre all'aggiudicazione;

Qualora subentri, nel corso della prestazione, l'attivazione di una Convenzione per l'acquisto centralizzato della fornitura affidata o vengano pubblicati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. - o dalla Centrale regionale o da altra Centrale di committenza, prezzi/sconti di riferimento più favorevoli, rispetto a quelli al momento praticati per la fornitura, con differenze indicativamente superiori al 20%, l'Azienda affidante propone alla Ditta affidataria la rinegoziazione del contratto, al fine dell'adeguamento degli stessi, invariate le condizioni tecniche e la durata del medesimo.

Nel caso in cui la Ditta affidataria si rifiuti di adeguare i prezzi/sconti, l'Azienda affidante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, senza alcun onere a proprio carico e ciò in deroga all'art. 1671 del codice civile, anche in analogia alle vigenti previsioni normative in materia di acquisti pubblici.

Ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 36/2023 è prevista la revisione dei prezzi a partire dalla seconda annualità, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 del suindicato articolo.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Fatturazione, pagamenti

Le fatture elettroniche - riferite ai singoli ordini - devono essere intestate all'Azienda di Servizi alla Persona "Golgi - Redaelli" - Via B. d'Alviano n. 78 - 20146 MILANO - Partita I.V.A. n. 04737420150 e recare il codice identificativo di gara (CIG) e il codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica **UF8JFG**.

La liquidazione delle fatture avviene nel termine di 60 gg. data fattura fine mese, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta in sede di offerta.

Si rammenta che ai sensi delle vigenti normative in materia fiscale tributaria la Pubblica Amministrazione effettua il pagamento versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario; pertanto le fatture devono riportare la dicitura-tipo "l'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972".

La Ditta affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, anche in caso di subappalto.

ART. 4 – SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa o eccettuata, inerenti la procedura di gara nonché conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, tranne quelle inderogabilmente per legge a carico della Committente (ad esempio IVA).

TITOLO II – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

ART. 5 - REQUISITI GENERALI

La fornitura dovrà essere eseguita in conformità a quanto indicato dal presente Capitolato speciale e dall'offerta presentata in sede di gara, nonché a quanto stabilito da leggi, regolamenti e direttive in vigore e/o emanate nel corso dell'appalto.

Di seguito vengono indicate le principali caratteristiche della fornitura appaltata:

- conformità alle vigenti norme in ambito nazionale e comunitario, per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, importazione, all'immissione in commercio e, in particolare, alla rispondenza ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, ivi inclusa la Farmacopea Ufficiale, ultima edizione e relativi aggiornamenti nonché dalle disposizioni del Ministero della Salute;
- vita utile del prodotto, all'atto della consegna, non inferiore a ½ della durata complessiva di validità del prodotto stesso;
- rispetto rigoroso della temperatura di conservazione, stabilita dal Ministero della Salute, che deve essere documentata in ogni fase, dallo stoccaggio, al trasporto, alla consegna, in conformità alle direttive in materia di buona pratica di distribuzione di medicinali ad uso umano approvate con D.M. Sanità 06/07/1999 e ss.mm.ii.
- leggibilità di eventuali informazioni, avvertenze/precauzioni da osservare per la corretta identificazione e conservazione dei farmaci;
- conformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia sia del confezionamento primario (il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trova a diretto contatto con il farmaco in esso contenuto, quali ad esempio flaconi, siringhe, blister etc.), sia del confezionamento secondario (l'imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario). Il confezionamento secondario deve consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente, realizzate a caratteri ben visibili con un inchiostro indelebile; deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantire sia la corretta conservazione dei prodotti, che le condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica, dalla monografia del prodotto e dalla monografia riportata nella Farmacopea Ufficiale, edizione in vigore alla data della consegna dei prodotti ed eventuali successivi aggiornamenti;
- l'imballaggio esterno posto a carico del fornitore resta, in ogni caso, di proprietà dell'Azienda (imballaggio e confezioni "a perdere"); deve, altresì, soddisfare le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. circa la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino;
- ove per i farmaci non sia prevista e/o disponibile la confezione ospedaliera, la confezione al pubblico deve essere integra e provvista di fustella idoneamente annullata.

Sono a carico della ditta fornitrice, intendendosi remunerati con il corrispettivo di affidamento, tutti gli oneri per i rischi (ivi compresi quelli derivanti dal trasporto e consegna a mezzo vettore), le spese relative alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, anche in ordine a imballaggio e trasporto, nonché gli oneri derivanti da ogni attività che si rendesse necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

ART. 6 - MODALITÀ DI ORDINAZIONE E CONSEGNA MERCE

L'ordinazione, **senza vincoli di minimo d'ordine**, é effettuata esclusivamente da parte degli uffici economici dei tre Istituti, con indicazione del tipo e della quantità di prodotti da consegnare.

Nei casi di indisponibilità temporanea o definitiva dei prodotti, o di difficoltà approvvigionamento la ditta affidataria deve darne immediata comunicazione all'Azienda.

La merce è consegnata entro 24 ore dalla richiesta, anche se questa dovesse riguardare un solo pezzo.

Le consegne giornaliere devono essere effettuate, di norma, nel seguente orario:

Per gli Istituti di Milano e Vimodrone:

⇒ dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16,00

⇒ il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 12,00, salvo diverso accordo preso con i singoli Istituti interessati.

Per l'Istituto di Abbiategrasso:

⇒ dal lunedì al venerdì, dalle ore 07,30 alle ore 12,00.

La ditta deve comunicare i periodi di chiusura al fine di una migliore programmazione degli ordini.

La merce consegnata deve corrispondere per quantità, qualità e confezioni a quanto ordinato e deve essere accompagnata da apposita bolla in duplice copia, dalla quale risulti il tipo e la quantità della fornitura consegnata.

I prodotti ordinati, unitamente al documento di trasporto, devono essere consegnati presso la sede di lavoro richiedente, per merce resa franca da ogni spesa (imballo e trasporto compresi), secondo le modalità e negli orari indicati dal punto ordinante.

Le operazioni di consegna devono essere eseguite dalla ditta affidataria esclusivamente con mezzi propri, senza avvalersi, pertanto, del personale e dei mezzi dell'Azienda affidante.

Gli incaricati dell'Azienda sono responsabili del ricevimento, della verifica e della rispondenza delle merci ai documenti che l'accompagnano. Al ricevimento della merce, l'incaricato dall'Azienda affidante, effettuate le verifiche indispensabili (numero d'ordine, numero di colli consegnati), rilascia ricevuta formulando eventuali osservazioni in caso di riscontrata difformità rispetto all'ordinato e/o alle condizioni del materiale. La firma per ricevuta non rappresenta un impegno per l'Azienda affidante la quale si riserva la possibilità di contestare, in ogni momento, la fornitura per mancata rispondenza ai requisiti richiesti e per vizi o difetti di qualsiasi natura.

Qualora la ditta affidataria non effettui la consegna richiesta nei tempi indicati, l'Azienda affidante, senza darne preventiva comunicazione, si riserva la facoltà di rivolgersi ad altro fornitore.

In tal caso, alla ditta affidataria, oltre all'addebito della maggiore spesa sostenuta, potrà essere imposta una penale pari al 10% dell'importo della mancata fornitura, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, previa contestazione e secondo gravità.

In caso di ripetute inadempienze, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi del successivo art. 15.

Eventuali contestazioni sulla tipologia, quantità e qualità delle merci e sull'integrità delle confezioni, non rilevabili al momento della consegna, vengono comunicate alla ditta fornitrice entro otto giorni dall'arrivo della stessa, via mail / Pec.

In tale ipotesi, la ditta fornitrice ha il diritto di verificare in contraddittorio con l'Azienda affidante le condizioni dei prodotti in contestazione e, nel caso in cui la verifica confermi la contestazione, l'Azienda affidante ha il diritto di ottenere la sostituzione della merce entro il termine massimo di sette giorni.

ART. 7 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Deve essere garantita la nomina di un Responsabile della fornitura allo scopo di gestire i rapporti fra l'appaltatore e la stazione appaltante. In caso di assenza o di indisponibilità del Responsabile per ferie, malattia o altri motivi, lo stesso deve essere sostituito tempestivamente con personale di pari professionalità. Il Responsabile, o suo sostituto, durante le ore di servizio deve pertanto essere sempre reperibile telefonicamente e a disposizione dell'Azienda. Per l'attività del Responsabile l'aggiudicatario non può addebitare all'Azienda alcun costo aggiuntivo, in quanto tale funzione deve intendersi compresa nei costi di gestione dell'appalto.

Si precisa che le comunicazioni e le contestazioni relative alle eventuali inadempienze verificatesi, segnalate dall'Azienda al Responsabile, hanno lo stesso valore di quelle fatte direttamente alla ditta fornitrice.

TITOLO III – OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

ART. 8 - OBBLIGO DI CONSEGNA DELLA GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria deve trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione, garanzia definitiva per il perfezionamento delle relative procedure,

pari al 10% (dieci per cento) dell'importo offerto, ai sensi dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% per cento; ove il ribasso sia superiore al 20% per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% per cento.

La mancata costituzione della cauzione é considerata come rinuncia all'esecuzione della fornitura e determina la risoluzione del contratto, oltre all'addebito dei danni e delle maggiori spese.

La cauzione va costituita, a scelta dell'aggiudicatario, mediante una delle modalità seguenti:

- in assegni circolari a beneficio della Stazione Appaltante o attraverso bonifico bancario, con versamento sul conto corrente della Banca Popolare di Sondrio – cod. IBAN IT46Q0569601600000015010X08. La causale del versamento deve riportare l'indicazione “garanzia definitiva – CIG: B0B1B339E3”. A comprova dell'avvenuto pagamento, l'aggiudicatario deve allegare la ricevuta in originale del versamento;
- in titoli del debito pubblico, garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria dell'Azienda affidante, Banca Popolare di Sondrio – Agenzia 9023, Via Bartolomeo D'Alviano,78 - 20146 Milano;
- attraverso fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia – se costituita mediante fideiussione - deve prevedere espressamente:

- a) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ex art. 1944 del codice civile;
- b) rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- c) operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) intestazione corretta dell'obbligato singolo o cointestazione dei coobbligati in caso di raggruppamento;
- e) dicitura completa del beneficiario ossia Azienda di Servizi alla Persona "Golgi-Redaelli";
- f) firma dell'obbligato / dei coobbligati e del funzionario incaricato su ciascuna pagina, oltre ad un timbro di congiunzione fra le singole pagine.

La fideiussione assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i poteri di firma del sottoscrittore).

Alla garanzia di cui sopra si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per la garanzia provvisoria.

Si precisa che l'Azienda, qualora constati inadempimento agli obblighi assunti, ha la facoltà di:

- escutere la fideiussione, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, fatta salva ogni altra azione per gli ulteriori danni;
- ritenere, previa opportuna diffida e remissione in termini, come non avvenuto l'affidamento, riservandosi eventuali azioni a risarcimento dei danni subiti.

Il deposito cauzionale definitivo deve prevedere un periodo di validità di almeno 180 giorni oltre la scadenza del contratto.

La garanzia resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e viene svincolata per iscritto a seguito dell'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, dopo la liquidazione dell'ultimo conto e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra pendenza.

La garanzia costituisce assicurazione dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l'Azienda affidante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata per fatti imputabili alla Ditta affidataria e derivanti dall'inadempimento e cattiva esecuzione della fornitura affidata.

Resta salvo il diritto dell'Azienda affidante di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in cui la garanzia risultasse incapiante.

La Ditta affidataria può essere obbligata a reintegrare la garanzia su cui l'Azienda affidante si sia eventualmente rivalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione viene incamerata in caso di risoluzione del contratto.

ART. 9 – STIPULA DEL CONTRATTO – CASI D'URGENZA

Il contratto viene stipulato in modi e tempi conformi alla normativa vigente. Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria è invitata a presentare, entro 20 giorni dalla data di ricezione della

comunicazione di aggiudicazione della gara, la cauzione definitiva, da costituirsi nelle modalità previste dal precedente articolo;

Ove nel termine previsto la ditta, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato a quanto richiesto e/o non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel termine stabilito, la Stazione appaltante, previa diffida e eventuale remissione in termini, ha la facoltà di ritenere come non avvenuto l'affidamento, di incamerare la cauzione provvisoria e di procedere all'affidamento della gara al secondo classificato.

La Stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali mediante apposita comunicazione scritta, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva.

ART. 10 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è concesso solo se richiesto in sede di presentazione dell'offerta, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, anche in caso di subappalto.

E' comunque vietato cedere ad altri l'esecuzione della fornitura oggetto del contratto, o di parte dello stesso, senza il preventivo consenso dell'Azienda.

Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle, autorizzano la Stazione Appaltante a risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 15 - lett. b), senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.

ART. 11 - MODIFICAZIONI DELL'ASSETTO SOCIETARIO

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale sopravvenuta modificazione degli assetti proprietari e della struttura di impresa (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione).

TITOLO IV – CONTROLLI – PENALITÀ

ART. 12 – CONTROLLI

L'aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale.

La Stazione Appaltante pone in essere tutte le attività di verifica e di controllo sugli adempimenti di carattere amministrativo, gestionale e prestazionale a carico dell'appaltatore derivanti dall'intero Capitolato speciale.

I controlli si riferiscono agli standard qualitativi e quantitativi sia stabiliti dal Capitolato che dichiarati dall'aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara d'appalto.

Le attività di verifica verranno condotte - per quanto di rispettiva competenza e secondo le modalità in uso presso questa Stazione appaltante - dalla Direzione di Istituto/Direttore dell'esecuzione, per il tramite dei propri uffici, nonché dei responsabili di altre strutture coinvolte per competenza.

Ove i controlli evidenziassero inadempienze da parte dell'appaltatore a fronte dell'istruttoria posta in essere dai diversi livelli di verifica, si darà luogo alle previsioni di cui agli articoli successivi.

ART. 13 – PENALI

Fatto salvo quanto già eventualmente previsto nei singoli articoli di riferimento in ordine alle sanzioni legate alle diverse fattispecie di inadempimento, ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno contestate alla ditta inadempiente secondo le procedure in uso in Azienda, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni consecutivi per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di mancata presentazione di controdeduzioni da parte dell'appaltatore o di non accoglimento delle stesse la Stazione Appaltante si riserva di applicare (fatto salvo il maggior danno) secondo un principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, una decurtazione, a titolo di penale, quali:

- al ritardo nella consegna della merce: fino a € **200,00** per ogni consegna effettuata in ritardo rispetto ai termini concordati;
- per mancata consegna: fino a € **300,00** per ogni richiesta non evasa;
- per mancata rispondenza del materiale consegnato/dei prodotti forniti a quanto ordinato: fino a € **300,00** per ogni contestazione;
- per ogni mancato rispetto delle ulteriori disposizioni contenute nel presente contratto: fino a € **300,00** per ogni contestazione.

Gli eventuali ulteriori danni direttamente derivanti da detti inadempimenti saranno imputabili alla ditta appaltatrice.

Della penale applicata sarà data notizia all'impresa e la stessa sarà applicata, di norma, con decurtazione in sede di liquidazione delle fatture che saranno emesse in pagamento successivamente alla notifica.

La reiterazione delle inadempienze può costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo dedicato.

TITOLO V – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 14 - RECESSO

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni ancora da eseguire (calcolato sulla differenza dell'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite).

L'esercizio del diritto di recesso da parte della Stazione appaltante é preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, o comunque sufficiente ad assicurare la continuità della fornitura in favore della struttura destinataria.

Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte dell'aggiudicatario, saranno addebitati allo stesso, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dall'Azienda per l'affidamento della fornitura ad altra ditta.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante può risolvere il contratto con l'operatore economico ai sensi dell'art. 122, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii.

L'Azienda affidante può procedere, di diritto, ex art.1456 c.c., alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta affidataria, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività;
- b) vi sia stata cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione della fornitura, fuori dai casi previsti dalla legge e dal presente Capitolato Speciale;
- c) in caso di gravi e ripetute negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità della fornitura, quali, a titolo di esempio non esaustivo delle tipologie: l'interruzione della fornitura, le reiterate inosservanze dei termini di consegna, inosservanza delle norme di legge e/o di regolamento che ne disciplinano l'esecuzione, ecc.;
- d) ulteriori inadempienze della Ditta affidataria dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione;
- e) si riscontri la non rispondenza della fornitura alle caratteristiche del presente Capitolato, e/o nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali, e/o si riscontri la mancata corrispondenza al vero di quanto dichiarato e offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara;
- f) vi sia stata cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- g) vi sia stata frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- h) l'Appaltatore perda i requisiti minimi di carattere generale e speciale relativi alla procedura ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto della stessa;
- i) nel caso di inosservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, tutela della salute e sicurezza, norme igienico-sanitarie;
- j) nel caso di mancato rispetto da parte dell'aggiudicatario delle disposizioni di cui alla vigente normativa antimafia in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nel caso in cui le transazioni relative al presente affidamento vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. o di altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- k) in ogni altro caso espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale o dalla vigente normativa in materia.

L'esercizio della facoltà di avvalersi della risoluzione deve essere formalmente comunicato alla Ditta appaltatrice. Nulla é dovuto alla ditta nel caso di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alle prestazioni ricevute, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni tutti derivati alla Stazione appaltante.

ART. 16 - CESSAZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi in cui, per effetto di provvedimenti giurisdizionali resi in qualsiasi grado di giudizio, il contratto sia dichiarato nullo, caducato o debbano cessarne in qualsiasi modo gli effetti giuridici, la Ditta aggiudicataria ha diritto esclusivamente alla remunerazione delle prestazioni effettivamente rese a favore della Stazione appaltante, senza poter reclamare, a qualsiasi titolo, indennizzi o risarcimenti di ogni sorta, che devono pertanto intendersi rinunciati.

ART. 17 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI

Eventuali eccezioni non possono essere proposte dalla ditta aggiudicataria al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO.

La Ditta affidataria si impegna al rispetto dei principi e delle previsioni di cui al “Modello di Organizzazione e Controllo”, e dei connessi documenti, adottato dall’Azienda affidante, come pubblicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it, che qui dà atto di conoscere e accettare.

L’eventuale mancata conoscenza degli stessi non può, in alcun caso, essere invocata a giustificazione della violazione delle relative previsioni.

La Ditta affidataria, altresì, prende atto che il mancato rispetto di dette previsioni costituisce motivo di sanzione - previa acquisizione delle dichiarazioni dell’interessato a giustificazione della violazione addebitatagli – come segue:

- diffida al puntuale rispetto del Modello nel suo complesso;
- applicazione di una penale, convenzionalmente prevista nel 20% del corrispettivo pattuito;
- risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con l’Azienda affidante.

Le sanzioni sono determinate tenendo conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle stesse relativamente alle violazioni contestate, anche sulla base dei fattori elencati nell’apposita sezione del citato Modello.

Per quanto attiene l’accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché la successiva irrogazione delle sanzioni, trovano applicazione le vigenti disposizioni interne e le previsioni contrattuali, ove appositamente indicate.

In ogni caso, l’irrogazione di una delle sanzioni suddette, non preclude all’Azienda affidante il diritto di agire, anche in sede giudiziaria, nei confronti dei soggetti responsabili per il risarcimento di eventuali danni patiti, anche a causa - o in conseguenza - delle violazioni del Modello.

Le presenti previsioni costituiscono parte integrante degli accordi negoziali instaurandi o instaurati e dispiegano i propri effetti fino alla completa esecuzione del contratto.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali del contraente vengono raccolti e trattati – ai sensi delle vigenti normative in materia, come recepite dall’A.S.P. “Golgi Redaelli” e sulla base del consenso espresso dall’interessato – per le esigenze relative ai rapporti intrattenuti con l’azienda (instaurazione e gestione di rapporti commerciali e contrattuali).

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non ricompreso nel presente Capitolato Speciale si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.